

**Ordinanza**  
**concernente il sistema AUPER automatizzato**  
**di registrazione delle persone**  
**(Ordinanza AUPER)**

del 18 novembre 1992 (Stato 23 maggio 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 25 della legge federale del 21 marzo 1973<sup>1</sup> su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero;

visto l'articolo 111 capoverso 1 della legge del 20 marzo 1981<sup>2</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale,<sup>3</sup>

*ordina:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1**           Scopo

La presente ordinanza disciplina la tenuta e l'utilizzazione del sistema di trattamento dei dati AUPER.

#### **Art. 2**           Descrizione del sistema AUPER

<sup>1</sup> L'AUPER serve a razionalizzare lo svolgimento dei lavori nonché allo scambio delle informazioni e dei dati e rende possibili rilevamenti statistici delle autorità partecipanti.

<sup>2</sup> L'AUPER consiste di una banca dei dati personali nonché di tre amministrazioni delle pratiche (Assistenza agli Svizzeri all'estero, Assistenza giudiziaria internazionale e il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia, DFGP).<sup>4</sup>

RU **1992** 2425

<sup>1</sup> RS **852.1**

<sup>2</sup> RS **351.1**

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

**Art. 3<sup>5</sup>** Autorità partecipanti

Partecipano all'AUPER:

- a. l'Ufficio federale di giustizia;
- b. l'Ufficio federale di polizia;
- c. ...<sup>6</sup>
- d. il Servizio dei ricorsi del DFGP.

**Art. 4<sup>7</sup>** Responsabilità

L'Ufficio federale di giustizia assume la responsabilità del sistema AUPER.

**Sezione 2: Dati****Art. 5<sup>8</sup>** Trattamento dei dati

L'utente ha accesso ai dati di cui ha bisogno per adempiere i compiti legali. Il diritto di accesso ai dati che sono ottenuti mediante procedimenti di richiamo è retto nei dettagli dagli articoli 6 capoverso 2, 7 e 8 nonché dall'allegato 1.

**Art. 6** Contenuto della banca dei dati personali AUPER<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Nella banca dei dati personali AUPER sono contenuti i dati seguenti:<sup>10</sup>

- a. cognome (nome, nomi precedenti, nome (i) «alias»);
- b. nomi delle ditte e organizzazioni;
- c. designazione dei fascicoli, designazione della pratica, numero personale;
- d. sesso;
- e. data e luogo di nascita, data di morte;
- f. stato civile;
- g. cognomi e nomi dei genitori;
- h. cittadinanza svizzera del coniuge, del padre o della madre;
- i. cittadinanza, luogo d'origine, apolidi a, assenza di documenti;

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2937).

<sup>6</sup> Abrogata dal n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta l'all. 3 dell'O 3 dell'11 ago. 1999 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS **142.314**).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2880).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2880).

k. e l. ...<sup>11</sup>

m. indirizzo(i) in Svizzera e all'estero;

n. a t. ...<sup>12</sup>

u.<sup>13</sup> rinvii standardizzati ad altre persone, ditte, organizzazioni e fascicoli con relazioni rilevanti per materia, che figurano nell'AUPER.

<sup>2</sup> Nei limiti del diritto d'accesso (art. 8), l'utente dispone dei campi di dati necessari all'adempimento del compito legale.<sup>14</sup>

#### **Art. 7**           Contenuto dell'amministrazione delle pratiche AUPER

Il sistema AUPER di gestione delle pratiche contiene dati sui settori seguenti:

a. ...<sup>15</sup>

b. Prestazioni agli Svizzeri all'estero:

1. stato attuale delle singole pratiche;
2. ordini/provvedimenti presi;
3. persone e servizi partecipanti che possono essere nuovamente contattati, segnatamente patrocinatori legali e parenti;
4. controllo del disbrigo;
5. durata della permanenza all'estero;
6. richieste dei servizi/ delle autorità;
7. servizio di mediazione;
8. Cantone di rimpatrio;
9. durata della garanzia d'assistenza;
10. assistenze concesse e rimborsi;
11. blocco delle prestazioni alimentari e abrogazione;

c. ...<sup>16</sup>

d. Assistenza giudiziaria internazionale (assistenza giudiziaria internazionale ed estradizione):<sup>17</sup>

1. stato attuale delle singole pratiche;
2. ordini/provvedimenti presi;

<sup>11</sup> Abrogate dal n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

<sup>12</sup> Abrogate dal n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2880).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta l'all. 3 dell'O 3 dell'11 ago. 1999 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS **142.314**).

<sup>15</sup> Abrogata dall'all. 3 dell'O 3 dell'11 ago. 1999 (RS **142.314**).

<sup>16</sup> Abrogata dal n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2937).

3. persone e servizi partecipanti che possono essere nuovamente contattati, segnatamente patrocinatori legali;
  4. generalità dei testimoni;
  5. controllo del disbrigo;
  6. controllo dei termini;
  7. dati dell'esecuzione;
  8. regioni nelle quali s'è svolta la ricerca;
  9. autorità richiedenti l'assistenza giudiziaria e partecipanti;
- e. Servizio dei ricorsi del DFGP:
1. stato attuale delle singole pratiche;
  2. ordini/provvedimenti presi;
  3. persone e servizi partecipanti che possono essere nuovamente contattati, segnatamente patrocinatori legali;
  4. controllo del disbrigo;
  5. priorità di trattamento delle pratiche;
  6. ammontare e termini degli anticipi per le spese e delle spese procedurali nonché del pagamento/rimborso tempestivi;
  7. termini perentori per il disbrigo delle pratiche;
- f. ...<sup>18</sup>

#### Art. 8<sup>19</sup> Diritto al trattamento

<sup>1</sup> Non è permesso trattare dati memorizzati nell'AUPER per uno scopo diverso da quello che giustifica il diritto all'accesso. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 capoverso 1.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di giustizia e il Servizio dei ricorsi del DFGP hanno accesso ai dati risultanti dagli ambiti delle pratiche sull'assistenza degli Svizzeri all'estero e sull'assistenza giudiziaria internazionale.

<sup>3</sup> a 5...<sup>20</sup>

<sup>6</sup> Nell'allegato 1 è fissata in dettaglio la portata dell'accesso e del diritto a trattare i dati (interrogare e trattare).

<sup>18</sup> Abrogata dal n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2937).

<sup>20</sup> Abrogati dal n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

### Sezione 3: Comunicazione dei dati

#### Art. 9 Comunicazione dei dati nel caso singolo

<sup>1</sup> Le autorità federali partecipanti possono nel caso singolo comunicare dati risultanti dall'AUPER a altre autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ove tali dati siano indispensabili per l'adempimento dei compiti legali dei destinatari.

<sup>2</sup> ...<sup>21</sup>

#### Art. 10<sup>22</sup>

### Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati

#### Art. 11 Diritti degli interessati

<sup>1</sup> I diritti degli interessati, segnatamente il diritto all'informazione, alla rettifica e alla cancellazione sono retti dalle disposizioni della legge sulla protezione dei dati<sup>23</sup> e dalla legge del 20 dicembre 1968<sup>24</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>2</sup> I dati inesatti devono essere cancellati d'ufficio.

<sup>3</sup> Se una persona interessata intende far valere diritti, deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta alla competente autorità partecipante.

<sup>4</sup> Se l'istanza è diretta a una o più autorità partecipanti, è competente il DFGP. Quest'ultimo sente prima le autorità partecipanti.

#### Art. 12 Sicurezza dei dati

<sup>1</sup> Le autorità partecipanti prendono nei rispettivi settori i provvedimenti adeguati d'ordine organizzativo e tecnico contro la perdita, la falsificazione, la distruzione e il trattamento non autorizzato dei dati. Il DFGP emana, in collaborazione con l'Organo strategia informatica della Confederazione, le istruzioni concernenti le esigenze poste alla sicurezza dei dati e ne cura il coordinamento.<sup>25</sup>

<sup>2</sup> L'accesso all'AUPER è assicurato con profili individuali d'utente e parole chiave.<sup>26</sup>

<sup>3</sup> In caso di trasporto o di trasmissione di dati personali occorre assicurarsi che questi non siano letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato.

<sup>21</sup> Abrogato dall'all. 3 dell'O 3 dell'11 ago. 1999 sull'asilo (RS 142.314).

<sup>22</sup> Abrogato dall'all. 3 dell'O 3 dell'11 ago. 1999 sull'asilo (RS 142.314).

<sup>23</sup> Fino al 1° lug. 1993 le direttive del 16 mar. 1981 concernenti l'elaborazione dei dati personali nell'Amministrazione federale, FF 1981 I 1229, in seguito la LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1.

<sup>24</sup> RS 172.021

<sup>25</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 dell'all. dell'O del 23 feb. 2000 sull'informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 [RU 2000 1227].

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2880).

<sup>4</sup> Le autorità con collegamenti diretti all'AUPER disciplinano il diritto d'accesso alle stazioni dei dati e si assicurano che persone non autorizzate non abbiano accesso ai locali di lavoro.

<sup>5</sup> I dati e programmi dell'AUPER devono poter essere ristabiliti dopo la distruzione, il furto o la perdita.

#### **Art. 13** Archiviazione e cancellazione

<sup>1</sup> I dati che non sono più utilizzati, devono essere cancellati, nella misura in cui non debbano essere versati all'Archivio federale.

<sup>2</sup> Il DFGP disciplina il modo e la durata della conservazione fino al momento in cui tali dati saranno cancellati o consegnati all'Archivio federale.

### **Sezione 5: Statistiche e pianificazione**

#### **Art. 14** Principio

<sup>1</sup> Il trattamento dei dati personali memorizzati nell'AUPER per scopi statistici o di pianificazione è retto dalle disposizioni sulla protezione dei dati<sup>27</sup>.

<sup>2</sup> Per il controllo interno e la pianificazione delle pratiche è permesso trattare dati personali non resi anonimi. Questi devono essere distrutti dopo l'uso.

<sup>3</sup> I dati necessari per scopi statistici e che sono pubblicati devono essere trattati in modo che non sia possibile risalire alle persone interessate.

#### **Art. 15 a 17**<sup>28</sup>

#### **Art. 18**<sup>29</sup> Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993 ed è valida fino al 31 dicembre 2000.

<sup>2</sup> La sua validità è prorogata fino al 31 dicembre 2003.<sup>30</sup>

<sup>3</sup> La sua validità è prorogata fino al 31 dicembre 2005.<sup>31</sup>

<sup>4</sup> La sua validità è prorogata retroattivamente al 1° gennaio 2006 fino al 1° luglio 2008.<sup>32</sup>

<sup>27</sup> Fino al 1° lug. 1993 le direttive del 16 mar. 1981 concernenti l'elaborazione dei dati personali nell'Amministrazione federale, FF **1981** I 1229, in seguito la LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, RS **235.1**.

<sup>28</sup> Abrogati dall'all. 3 dell'O 3 dell'11 ago. 1999 sull'asilo (RS **142.314**).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta l'all. 3 dell'O 3 dell'11 ago. 1999 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS **142.314**).

<sup>30</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2937).

<sup>31</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4333).

<sup>32</sup> Introdotto dal n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

## **Legenda**

### *Livelli d'accesso*

A:	consultazione
B:	trattamento
vuoto:	nessun accesso

### *Unità organizzative:*

#### Ufficio federale di giustizia:

- I Amministratore del sistema
- II Registrazione
- III Assistenza giudiziaria internazionale, estradizione
- IV Assistenza agli Svizzeri all'estero

#### Ufficio federale di polizia (fedpol)

Polizia giudiziaria federale (incl. UCN Interpol Berna), Ricerche RIPOL, Documenti d'identità e ricerche di persone scomparse, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, Servizio degli stranieri nel Servizio di analisi e prevenzione

SR Servizio dei ricorsi DFGP

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

	Ufficio federale di giustizia				fedpol	SR
	I	II	III	IV		
<b>Art. 6</b>						
Cognome, nome	B	B	A	B	A	A
Appellativo (codice)	B	B	A	B	A	A
Nomi di ditte e organizzazioni	B	B	A		A	A
Numero fascicolo, categoria fascicolo	B	B	A	B	A	A
Tipo di pratica, numero di pratica	B	B	A	B	A	A
Numero personale	B	B	A	B	A	A
Sesso	B	B	A	B	A	A
Data e luogo di nascita, data di morte	B	B	A	B	A	A
Stato civile	B	B	A	B	A	A
Cognome e nome dei genitori	B	B	A	B	A	A
Cittadinanza svizzera del coniuge e della madre o del padre	B	B	A	B	A	A
Tipo e durata del permesso di soggiorno	A	A	A	B	A	A
Cittadinanza	B	B	A	B	A	A
Luogo d'origine	B	B	A	B	A	
Data di entrata e di uscita	B	B	A		A	A
Indirizzo in Svizzera e all'estero	B	B	A	B	A	A
Rinvii standardizzati	B	B	A	B	A	A
<b>Art. 7 lett. b</b>						
Stato attuale delle singole pratiche	B	B		B		
Ordini/Provvedimenti presi	B	A		B		
Nome e indirizzo degli interessati	B	A		B		
Controllo del disbrigo	B	A		B		
Durata della permanenza all'estero	B	A		B		
Richieste dei servizi/delle autorità	B	A		B		
Servizio di mediazione	B	A		B		
Cantone di rimpatrio	B	B		B		
Durata della garanzia di assistenza	B	A		B		
Assistenze concesse e rimborsi	B	A		B		A
Blocco delle prestazioni assistenziali e abrogazione	B	A		B		A
<b>Art. 7 lett. d</b>						
Stato attuale delle singole pratiche	B	B	B			A
Ordini/Provvedimenti presi	B	B	B			A
Nome e indirizzo degli interessati	B	B	B			A
Generalità dei testimoni	B	B	B			A

	Ufficio federale di giustizia				fedpol	SR
	I	II	III	IV		
Controllo del disbrigo	B	A	B			A
Controllo dei termini	B	A	B			A
Date d'esecuzione	B	A	B			A
Regioni di ricerca	B	A	B			A
Autorità e persone interessate richiedenti assistenza giudiziaria	B	B	B			A
<b>Art. 7 lett. e</b>						
Stato attuale delle singole pratiche						B
Ordini/Provvedimenti presi						B
Persone e servizi interessati						B
Controllo del disbrigo						B
Priorità di trattamento delle pratiche						B
Anticipo dei costi e spese procedurali						B
Termini perentori per il disbrigo delle pratiche						B

*Allegato 2<sup>34</sup>*

<sup>34</sup> Abrogato dall'all. 3 dell'O 3 dell'11 ago. 1999 sull'asilo (RS **142.314**).